



# *Città di Maratea*

*REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'ADOZIONE DI CANI  
RANDAGI  
RITROVATI SUL  
TERRITORIO COMUNALE*

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 23.10.2015

# INDICE

Art. 1	Oggetto e Finalità
Art. 2	Modalità di adozione
Art. 3	Agevolazioni
Art. 4	Verifiche e controlli
Art. 5	Adozioni a distanza
Art. 6	Progetti speciali
Art. 7	Pubblicità per l'adozione
Art. 8	Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 9	Rinvio
Art. 10	Norme abrogate
Art. 11	Pubblicità del regolamento
Art. 12	Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale ed ospitati presso le strutture deputate alla custodia e cura convenzionate con il Comune di Maratea.
- 2) Il presente regolamento è finalizzato all'incentivazione dell'affidamento dei cani, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero e migliorare, al contempo, il benessere degli animali.

**Art. 2**  
**Modalità di adozione**

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune nonché quelli ospitati presso le strutture convenzionate possono essere adottati da privati, enti e associazioni che ne facciano richiesta.
2. La richiesta di adozione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a. i richiedenti o, nel caso di enti associazioni o gruppo di persone, i responsabili abbiano compiuto il 18° anno di età ovvero, in caso di minore, gli esercenti la potestà genitoriale rilascino apposito atto di assenso e contestuale assunzione di responsabilità e che non abbiano, in corso o definiti, procedimenti amministrativi o penali per maltrattamento o malgoverno di animali;
  - b. le persone di cui alla precedente lettera a) dichiarino e s'impegnino:
    - i. a garantire il benessere del cane presso la propria abitazione o altro luogo idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza;
    - ii. a far ispezionare il cane e i luoghi di ricovero dai funzionari delegati dall'Amministrazione Comunale o, in mancanza da questi ultimi, dagli organi già preposti alla vigilanza come il Servizio Veterinario Nazionale e la Polizia Locale competente per territorio;
3. Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà acquisire informazioni sul sito web del Comune di Maratea dove sarà istituita un'apposita banca dati online con le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

4. I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno, attraverso le procedure rese pubbliche sul sito internet istituzionale, rivolgere apposita istanza al Comune di Maratea.
5. L'adozione del cane può avvenire:
  - a. in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
  - b. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).
6. E' consentita l'adozione condivisa tra più soggetti i quali, previa identificazione di un responsabile, assumeranno congiuntamente gli oneri derivanti dall'adozione;
7. L'adozione del cane non può avvenire se prima il Servizio Veterinario dell'ASP non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.
8. Nel caso di più richieste per lo stesso cane si procederà dando la priorità:
  - a. ai residenti nel Comune di Maratea;
  - b. in ordine cronologico di domande.
9. Non è consentita, per le persone fisiche, l'adozione di più di due cani contemporaneamente.

### **Art. 3 Agevolazioni**

1. Il Comune di Maratea riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi, prevede il riconoscimento di un contributo determinato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che terrà conto della taglia dei cani e nel rispetto della capacità finanziaria.

### **Art. 4 Verifiche e controlli**

1. Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Maratea, trasmettendone la relativa scheda di affido.

2. L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Locale e/o del Servizio Veterinario dell'ASP, le condizioni di detenzione del cane.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.
4. Il cittadino che sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare una idonea sistemazione presso altro soggetto previa comunicazione all'ufficio comunale.
5. In caso di smarrimento o decesso l'affidatario dovrà formalizzare apposita denuncia, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, presso il Comando di Polizia Locale o presso qualsiasi altra organo di Polizia.

#### **Art. 5** **Adozioni a distanza**

1. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non possono adottarne uno per mancanza di spazi idonei o per qualsiasi altra ragione, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.
2. All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.
3. Chi adotta un cane a distanza potrà, previo accordo con i responsabili del canile, andare a far visita di persona al cane prescelto per trascorrere con esso alcune ore, portandolo a passeggio nelle zone adibite allo scopo all'interno o all'esterno del canile.
4. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.).
5. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegni a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

6. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane.
7. Per l'adozione a distanza non è previsto alcun contributo.
8. Il cane in adozione a distanza può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza, ma il "proprietario a distanza" avrà diritto di precedenza all'adozione definitiva del cane in questione.

**Art. 6**  
**Progetti speciali**

1. Viene demandato al competente ufficio comunale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgano e sensibilizzano la popolazione verso la problematica.

**Art. 7**  
**Pubblicità per l'adozione**

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

**Art. 8**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a. le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b. lo Statuto comunale;
  - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

**Art. 9 Rinvio**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

**Art. 10**  
**Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 11**  
**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Maratea -Sottosezione "Atti Generali".